

STATUTO

IRIDE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SANTA MARINA SA VIA
NAZIONALE 67

Numero REA: SA - 324802

Codice fiscale: 03846780652

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-12-2009 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO DELLA SOCIETA'	
	"IRIDE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 - Denominazione e sede	
	1.1 E' costituita la Società Cooperativa denominata "IRIDE -	
	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".	
	1.2 La Cooperativa ha sede legale nel Comune di Santa Marina	
	(SA), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione ese-	
	guita presso il Registro delle Imprese, ai sensi del-	
	l'art.111-ter delle disp. att. c.c..	
	1.3 La sede legale e le Sedi secondarie, filiali, succursali,	
	agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia sia all'e-	
	stero, potranno essere istituite o soppresse con semplice de-	
	cisione dell'Organo amministrativo.	
	Art. 2 - Durata	
	2.1 La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre	
	2050, e potrà essere prorogata una o più volte per decisione	
	dei soci. In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato,	
	fatto salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci.	
	TITOLO II	
	MODELLO - SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 - Responsabilità	
	3.1 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società	
	con il suo patrimonio.	

	Art. 4 - Prevalenza	
	4.1 A norma dell'articolo 2514 del c.c. si intendono perse-	
	guire i principi della mutualità prevalente e quindi trove-	
	ranno applicazione nella cooperativa:	
	1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-	
	sato;	
	2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti	
	in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a	
	due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperato-	
	ri;	
	4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della	
	società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il	
	capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, al	
	fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della coo-	
	perazione.	
	Art. 5 - Scopo e oggetto	
	5.1 La Cooperativa si ispira ai principi cristiani della so-	
	lidarietà sociale e della dottrina sociale della Chiesa Cat-	
	tolica, nel solco del Pontificato di Giovanni Paolo II.	
	5.2 La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini	
	speculativi tramite la gestione in forma associata dell'im-	
	presa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione la-	

	vorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali	
	e professionali.	
	5.3 La Cooperativa può operare anche con terzi.	
	5.4 La Cooperativa persegue l'interesse generale della Comu-	
	nità, la promozione umana e l'integrazione sociale dei citta-	
	dini, il recupero e il reinserimento sociale, mediante il la-	
	voro di persone svantaggiate, secondo quanto previsto dal-	
	l'art.1, comma 1, lettere a) e b), della Legge 8 novembre	
	1991 n. 38 e della legislazione tutta europea, nazionale e	
	regionale vigente in materia.	
	5.5 La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli inte-	
	ressi dei soci, ha per oggetto:	
	- lavori di pitturazione, lavori di manutenzione e riparazio-	
	ne ordinaria e straordinaria, lavori di impianti idraulici ed	
	elettrici;	
	- servizi di facchinaggio e trasporto di cose o di persone	
	(turisti, studenti, anziani, portatori di handicap, ecc.) an-	
	che per conto terzi;	
	- servizio domiciliare di sostegno, riabilitazione ed assi-	
	stenza anche con pulizia alla persona, preparazione di pasti	
	a domicilio o con consegna a domicilio, accompagnamento, ese-	
	cuzione di prestazione terapeutiche (in particolare: iniezio-	
	ni intramuscolo, endovena e flebo);	
	- gestione di strutture socio assistenziali ed educative,	
	mense, ostelli, pensioni, hotels, ristoranti, bar, case di	

	riposo, case famiglia, case alloggio, asili nido, centri	
	diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione;	
	- organizzazione e gestione di corsi di formazione, educazio-	
	ne preventiva, azione rieducativa ed aggiornamento;	
	- gestione di centri di ascolto e di informazione a servizio	
	delle imprese private ed agli Enti pubblici operanti nel set-	
	tore no profit;	
	- servizi di consulenza e progettazione alle imprese pubbli-	
	che e private;	
	- manutenzione, pulizia e gestione di immobili pubblici e	
	privati, di cimiteri, di parchi giardini e verde pubblico, di	
	impianti sportivi di canali pluviali, di arenili; servizi di	
	disinfestazione e derattizzazione; servizi antincendio e rim-	
	boscimento; servizi di protezione flora e fauna, servizi di	
	attività portuale;	
	- gestione di rifiuti attraverso la raccolta differenziata	
	(isole ecologiche, raccolta porta a porta o similari); tra-	
	sporto, recupero, smaltimento, stoccaggio e imballaggio degli	
	stessi; attività di percorsi agrituristiche;	
	- organizzazione di feste e manifestazioni di ogni genere;	
	- gestione dei Tributi Locali (I.C.I. - T.A.R.S.U. e/o Tarif-	
	fa del servizio di nettezza urbana, Imposta Comunale sulla	
	Pubblicità e/o canone sull'installazione di mezzi pubblica-	
	ri, T.O.S.A.P. e/o C.O.S.A.P., Diritti sulle pubbliche affis-	
	sioni) inclusa l'effettuazione di censimenti dei contribuenti	

	e degli immobili e qualsiasi imposta, tassa e/o tariffa;	
	- gestione delle entrate patrimoniali ed extra tributarie de-	
	gli Enti Locali; cura delle procedure di recupero crediti de-	
	gli Enti Locali; riscossione tributi anche per conto terzi:	
	- servizi: terziario avanzato; pubblicità; ricerche e servizi	
	di informatica, di telematica (internet), di posta elettronici-	
	ca, di grafica, di fotografia, di robotica, di informazione,	
	di telecomunicazione in genere e specificatamente di teleco-	
	municazioni nazionali e internazionali nei limiti consentiti	
	dalle leggi dello Stato;	
	- raccolta e catalogazione di banche dati e notizie; video e	
	radio informatica e trasmissione di messaggi; applicazione di	
	informatica per la ricerca, l'industria e il commercio;	
	- creazione e realizzazione di bozzetti e spots pubblicitari	
	audio e video; audiovisivi; assistenza, organizzazione ed am-	
	ministrazione di campagne pubblicitarie per conto terzi anche	
	in via telematica; editing; marketing e gestione di budget;	
	editoria e stampa nei limiti consentiti dalle leggi vigenti;	
	- produzione, trasformazione, confezionamento, distribuzione	
	e stoccaggio di prodotti agricoli ed alimentari locali, e	
	non;	
	- stoccaggio, distribuzione, manutenzione e commercializza-	
	zione all'ingrosso ed al dettaglio di mobili, attrezzature e	
	macchine da ufficio, apparati di telefonia, telecomunicazioni	
	e affini;	

	- produzione, trasformazione e vendita di prodotti cartotec-	
	nici, materiali da ufficio, cancelleria in genere, materiali	
	per fotocopisterie ed eliografie, articoli da regalo, artico-	
	li di profumeria, bigiotteria, materiale fotografico, tabac-	
	chi, giornali, riviste e simili, prodotti cosmetici, prodotti	
	in pelle, articoli di pelletteria, prodotti artistici, souve-	
	nirs, articoli promozionali realizzati in vetro, ceramica,	
	legno, tela, plastica ed affini;	
	- produzione, trasformazione, confezionamento, stoccaggio e	
	vendita di abbigliamento in genere, anche per conto terzi;	
	- produzione, trasformazione, confezionamento, stoccaggio,	
	distribuzione e vendita di attrezzature sportive anche per	
	conto terzi;	
	- erogazione di servizi ad Aziende Pubbliche e Private nei	
	campi della consulenza aziendale, di contabilità economi-	
	co-gestionale, tributaria, legale, amministrativa, organizza-	
	tiva, commerciale dell'informatica, dell'elaborazione dati,	
	della ricerca e promozione di mercato, degli studi di fatti-	
	bilità, dei servizi e del marketing;	
	- produzione di beni e servizi nel settore dell'informatica,	
	con particolare riguardo alla formazione ed alla produzione e	
	commercializzazione di software e hardware, periferiche ed	
	accessori, alla microfilmatura, all'archiviazione elettronica	
	e simili;	
	- progettazione, implementazione, gestione di servizi e pro-	

	dotti legati alla rete Internet, con particolare attenzione	
	alla progettazione, realizzazione, mantenimento, hosting,	
	housing di siti Web, all'E-commerce ed alla produzione e ven-	
	dita di spazi pubblicitari in rete, ma anche al di fuori del-	
	la rete medesima;	
	- svolgimento di attività di coordinamento e gestione inte-	
	grata di servizi al cittadino ed alle imprese e la realizza-	
	zione di interventi e strumenti di supporto ad azioni di	
	e-government, con particolare riferimento all'integrazione	
	informativa e comunicativa, anche via Internet, delle pubbli-	
	che amministrazioni;	
	- fornitura di servizi relativi al settore dell'Information	
	Communication Technology di consulenza, formazione, assisten-	
	za tecnica, elaborazione dati, teleassistenza, ricerca e svi-	
	luppo, progettazione e pianificazione di processi, hosting,	
	housing, servizi di front office e basic office;	
	- realizzazione di reti telematiche per telelavoro, telecom-	
	mercio, telecooperazione, callcenter, telesoccorso e servizi	
	intranet;	
	- ideazione, progettazione ed implementazione di reti infor-	
	matiche cablate e wireless.	
	La Cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa al-	
	l'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento de-	
	gli scopi sociali, nonchè compiere tutte le operazioni im-	
	prenditoriali e contrattuali ritenute necessarie ed utili per	

	la realizzazione dello scopo sociale o comunque sia diretta-	
	mente sia indirettamente, attinenti a medesimo.	
	Per il raggiungimento degli scopi sociali, la Cooperativa è	
	impegnata ad integrare in modo permanente o secondo contin-	
	genti opportunità la propria attività con quella di altri en-	
	ti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre	
	organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.	
	Per raggiungere i suoi scopi, la cooperativa, avendo funzioni	
	esclusivamente mutualistiche, potrà usufruire dei contributi	
	erogati dagli enti pubblici e privati, ricevere ed utilizzare	
	sussidi, donazioni, sovvenzioni e provvidenze di enti pubbli-	
	ci e privati, di Organi dello Stato e di quanti siano dispo-	
	nibili ad offrire contributi; potrà acquistare, chiedere in	
	concessione e comunque amministrare terreni, strutture, in-	
	frastrutture e spazi occorrenti per la realizzazione di tutte	
	le opere e le iniziative che possono tornare utili al rag-	
	giungimento degli scopi descritti.	
	Inoltre per realizzare tale scopo, la Società potrà compiere	
	tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari ad esso ineren-	
	ti.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 6 - Requisiti dei soci	
	6.1 Il numero dei soci è variabile ma non può essere inferio-	
	re a tre e superiore a diciannove.	

	6.2 Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appar-	
	tenenti alle seguenti categorie:	
	- soci lavoratori: possono essere soci lavoratori tutte le	
	persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano matura-	
	to una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto	
	della cooperativa e che attivamente possano collaborare al	
	raggiungimento dei fini sociali.	
	6.3 Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o colla-	
	boratori aventi una specifica caratterizzazione professionale	
	nel numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento	
	della società.	
	6.4 Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutuali-	
	stici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rap-	
	porto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipolo-	
	gie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi al-	
	tra forma consentite dalla legislazione italiana.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del so-	
	cio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed il	
	relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati	
	da apposito Regolamento redatto dal Consiglio di amministra-	
	zione ovvero dall'Amministratore Unico ed approvato dall'as-	
	semblea dei soci.	
	I soci volontari prestano la loro attività gratuitamente ed	
	esclusivamente per fini di solidarietà.	
	Il numero dei soci volontari non può superare la metà del nu-	

	mero complessivo dei soci.	
	6.5 Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi	
	e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed auto-	
	nomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione	
	contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.	
	6.6 Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rim-	
	borso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base	
	dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la	
	totalità dei soci.	
	6.7 Nella gestione dei servizi socio sanitari ed educativi,	
	da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con	
	amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari	
	possono essere utilizzate in misura complementare e non so-	
	stitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori pro-	
	fessionali previsti dalle disposizioni vigenti.	
	Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone	
	fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o	
	private nel caso in cui la cooperativa sia composta da più di	
	tre soci.	
	6.8 Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio	
	imprese identiche o affini con quella della cooperativa.	
	6.9 Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro	
	soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie so-	
	praindicate.	
	6.10 I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio	

	mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di	
	trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime cate-	
	gorie.	
	6.10 Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quan-	
	to previsto dall'art. 2476 c.c..	
	Art. 7 - Domanda di ammissione	
	7.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contene-	
	re, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della con-	
	dizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legal-	
	mente adottate dagli organi sociali.	
	7.2 Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle	
	persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le	
	seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	
	e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	

	o) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	7.3 L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante	
	socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elenca-	
	ti al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal	
	precedente art. 5.	
	7.4 L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requi-	
	siti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda se-	
	condo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mu-	
	tualistico e l'attività economica svolta.	
	7.5 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata al-	
	l'interessato ed annotata, a cura degli Amministratori, sul	
	libro dei soci.	
	7.6 L' Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) gior-	
	ni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di am-	
	missione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Ammi-	
	nistratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di deca-	
	denza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del dinie-	
	go, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la	
	quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamen-	
	te convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	7.7 Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle de-	
	terminazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi so-	
	ci.	

Art. 8 - Conferimenti e azioni dei soci cooperatori		
8.1	I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad og-	
	getto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati	
	da quote del valore nominale di euro 258,22 (duecentocinquan-	
	totto virgola ventidue) ciascuna.	
8.2	La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può	
	essere superiore ai limiti di legge.	
Art. 9 - Vincoli sulle quote e loro alienazione		
9.1	Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottopo-	
	ste a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute con ef-	
	fetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Ammini-	
	stratori.	
9.2	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le pro-	
	prie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con	
	lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquiren-	
	te, le indicazioni previste nel precedente art. 7. Salvo e-	
	spressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione	
	può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto	
	di azioni detenuto dal socio.	
9.3	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ri-	
	cevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è	
	libero di trasferire la propria partecipazione e la Società	
	deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i	
	requisiti previsti per divenire socio.	

	Art. 10 - Obblighi del socio	
	10.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e	
	dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal-	
	l'organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese	
	di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea	
	dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta de-	
	gli Amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o da-	
	gli organi sociali.	
	10.2 Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei	
	soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del	
	domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla	
	ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con	
	lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 11 - Diritti dei soci	
	11.1 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno di-	
	ritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento	
	degli affari sociali e di consultare, anche tramite profes-	
	sionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti rela-	
	tivi all'amministrazione.	

	11.2 Il socio non amministratore che intende procedere alla	
	consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi al-	
	l'amministrazione deve farne richiesta scritta all'organo am-	
	ministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della	
	consultazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento del-	
	la richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.	
	11.3 La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata	
	con ricevuta di ritorno ovvero tramite fax.	
	11.4 La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavo-	
	ro della società, con modalità e durata tali da non arrecare	
	pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.	
	11.5 Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata	
	esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle ob-	
	bligazioni contratte con la Società.	
	Art. 12 - Perdita della qualità di socio	
	12.1 La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liqui-	
	dazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 13 - Recesso del socio	
	13.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	

	mento degli scopi sociali.	
	13.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera rac-	
	comandata che deve essere spedita entro quindici giorni dal-	
	l'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo	
	legittima, con l'indicazione delle generalità del socio rece-	
	dente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al proce-	
	dimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da u-	
	na deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla	
	sua conoscenza da parte del socio.	
	13.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercita-	
	to, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la So-	
	cietà revoca la delibera che lo legittima ovvero se è delibe-	
	rato lo scioglimento della Società.	
	13.4 Spetta all'organo amministrativo constatare, entro ses-	
	santa giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i	
	motivi che, a norma della legge e del presente statuto, le-	
	gittimino il recesso. Se non sussistono i presupposti del re-	
	cesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunica-	
	zione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimen-	
	to della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il	
	Tribunale.	
	13.5 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto	
	sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il	

	recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,	
	se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo ammi-	
	nistrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorre-	
	re l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimen-	
	to di accoglimento della domanda.	
	13.6 Il recesso non può essere parziale.	
	Art. 14 - Esclusione	
	14.1 L'esclusione può essere deliberata dall'organo ammini-	
	strativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei con-	
	fronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-	
	chiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o	
	che ineriscano il rapporto mutualistico, nonchè dalle delibe-	
	razioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti socia-	
	li, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la	
	facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un	
	termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con	
	termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versa-	
	mento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di	

	somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo	
	amministrativo.	
	14.2 Contro la deliberazione di esclusione il socio può pro-	
	porre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta gior-	
	ni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale	
	determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pen-	
	denti.	
	14.3 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro	
	dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 15 - Liquidazione	
	15.1 I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al	
	rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed even-	
	tualmente rivalutato ai sensi dei successivi artt. 24.6,	
	lett. c), e 25, la cui liquidazione - eventualmente ridotta	
	in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà	
	luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è	
	verificato lo scioglimento del rapporto sociale.	
	15.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapp-	
	rezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della	
	Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del ca-	
	pitale ai sensi dell'art. 2545 quinquies, comma 3 c.c..	
	15.3 Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la	

	frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli arti-	
	coli dell'art. 2545 quinquies, la cui liquidazione, unitamen-	
	te agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate	
	entro un termine massimo di cinque anni.	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Art. 16 - Morte del socio	
	16.1 In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del so-	
	cio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota	
	effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella mi-	
	sura e con le modalità di cui al precedente art. 15.	
	16.2 Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presen-	
	tare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale	
	di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione,	
	dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	16.3 Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi, entro 6	
	(sei) mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello	
	tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. In di-	
	fetto di tale designazione, si applica l'art. 2347, commi 2 e	
	3 c.c..	
	16.4 Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	
	Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto	
	previa deliberazione dell'organo amministrativo che ne accer-	
	ta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al pre-	
	cedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai	

	sensi dell'art. 15.	
	16.5 In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare	
	un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico	
	possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per	
	causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società	
	esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste	
	dall'art. 7.	
	16.6 In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del su-	
	bentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai	
	sensi dell'art. 15.	
	Art. 17 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati	
	17.1 La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in	
	favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio	
	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cin-	
	que) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'eser-	
	cizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è dive-	
	nuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	17.2 I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 14.1,	
	lettere b), c), d), e), oltre al risarcimento dei danni ed al	
	pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regola-	
	mento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione	

	calcolata come sopra.	
	17.3 La Cooperativa può compensare il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo, dal pagamento della	
	prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il	
	credito derivante da penali, ove previste da apposito regola-	
	mento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche	
	fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c..	
	17.4 Il socio che cessa di far parte della Società risponde	
	verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati,	
	per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione han-	
	no avuto effetto.	
	17.5 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto asso-	
	ciativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio u-	
	scente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevu-	
	to. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsa-	
	bili verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 18 - Soci sovventori	
	18.1 Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deli-	
	berazione dell'Assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento a-	
	ziendale di cui all'art. 4 Legge 59/92, al fine di agevolare	
	il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione del-	
	l'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia perso-	

	ne fisiche sia persone giuridiche, nei limiti previsti dalle	
	leggi vigenti.	
	Art. 19 - Conferimento e quote dei soci sovventori	
	19.1 I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad og-	
	getto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati	
	da quote trasferibili del valore nominale di Euro 500,00	
	(cinquecento virgola zero zero) ciascuna.	
	19.2 Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote	
	pari a 2 (due).	
	Art. 20 - Alienazione delle quote dei soci sovventori	
	20.1 Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei	
	soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei	
	sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusi-	
	vamente previo gradimento dell'organo amministrativo.	
	20.2 In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente	
	indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Ammi-	
	nistratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in	
	mananza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	20.3 Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare	
	all'organo amministrativo il proposto acquirente e gli Ammi-	
	nistratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal	
	ricevimento della comunicazione.	
	Art. 21 - Deliberazione di emissione	
	21.1 L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori de-	
	ve essere disciplinata con decisione dei soci che devono sta-	

	bilire:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo	
	amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori	
	sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che	
	il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura	
	superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per	
	i soci ordinari;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	21.2 A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi com-	
	presi i destinatari delle quote che siano anche soci coopera-	
	tori, spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione al-	
	l'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla	
	decisione dei soci al momento dell'emissione. I voti attri-	
	buiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei vo-	
	ti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci sovventori verranno computati applicando un coeffi-	
	ciente correttivo determinato dal rapporto tra il numero mas-	
	simo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di	
	voti da essi portati.	
	21.3 Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patri-	

	moniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si deb-	
	ba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di	
	perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito	
	mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rap-	
	porto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.	
	21.4 La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che	
	vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'e-	
	missione dei titoli.	
	Art. 22 - Recesso dei soci sovventori	
	22.1 Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai soci	
	sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso	
	il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla	
	decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma	
	del precedente articolo.	
	22.2 Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni con-	
	cernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibi-	
	lità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 23 - Elementi costitutivi	
	23.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluen-	
	ti nel Fondo per il potenziamento aziendale;	

	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art.	
	24.6, lett. a) e con il valore delle quote eventualmente non	
	rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci	
	deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 10.1;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci	
	e/o prevista per legge.	
	23.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la coope-	
	rativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel	
	limite delle quote sottoscritte.	
	23.3 Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera	
	c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere	
	ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della coope-	
	rativa, nè all'atto del suo scioglimento.	
	Art. 24 - Bilancio di esercizio	
	24.1 L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di	
	ogni anno.	
	24.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministra-	
	tivo provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	24.3 Il progetto di bilancio deve essere presentato alla de-	
	cisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi)	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro	
	180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio	

	consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze rela-	
	tive alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate	
	dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in as-	
	senza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	24.4 Nella redazione del bilancio devono essere riportati se-	
	paratamente i dati relativi all'attività svolta con i soci,	
	distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.	
	24.5 Gli amministratori e i sindaci, ove nominati, debbono,	
	nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 c.c., indi-	
	care specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale	
	per il conseguimento dello scopo mutualistico.	
	24.6 La decisione dei soci, che approva il bilancio, delibera	
	sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta	
	per cento);	
	b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio	
	1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limi-	
	ti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge 31	
	gennaio 1992 n. 59;	
	d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettiva-	
	mente versato in misura non superiore al limite stabilito	
	dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutuali-	
	stici.	

	24.7 La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli	
	utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge,	
	alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve	
	divisibili tra i soci non cooperatori.	
	Art. 25 - Ristorni	
	25.1 L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilan-	
	cio di esercizio, può apportare somme al conto economico a	
	titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze del-	
	l'attività mutualistica.	
	25.2 La decisione dei soci, in sede di approvazione del bi-	
	lancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà	
	essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	- emissione di quote di sovvenzione.	
	25.3 La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà es-	
	sere effettuata considerando la quantità e qualità degli	
	scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il	
	socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
	TITOLO VI	
	DECISIONI DEI SOCI - COMPETENZE E MODALITA'	
	Art. 26 - Decisioni dei soci	
	26.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro compe-	
	tenza dalla legge e dalle presenti norme per il funzionamento	
	della Società, nonchè sugli argomenti che, uno o più ammini-	

	stratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei	
	voti spettanti a tutti i soci, sottopongono alla loro appro-	
	vazione.	
	26.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina dell'Organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2543 dei Sindaci e	
	del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;	
	d) le modificazioni dello statuto;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nel-	
	lo statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei so-	
	ci;	
	f) l'autorizzazione, su proposta motivata degli amministrato-	
	ri, dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzio-	
	ne;	
	g) la delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli	
	amministratori;	
	h) la delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a	
	ciascun socio.	
	26.3 Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a),	
	b), c), f), g) e h) sono adottate mediante consultazione	
	scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nel-	
	le forme, rispettivamente, di cui agli artt. 27 e 28.	
	26.4 Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d)	

	ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o	
	un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti	
	spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante de-	
	liberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo	
	art. 30.	
	Art. 27 - Decisioni dei soci mediante consultazione scritta	
	27.1 La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o	
	più amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno	
	un terzo dei voti spettanti e consiste in una proposta di de-	
	liberazione che deve essere inviata a tutti i soci, con qual-	
	siasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto rice-	
	vimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'ar-	
	gomento oggetto della consultazione e quanto necessario per	
	assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trat-	
	tare, nonchè l'esatto testo della decisione da adottare.	
	27.2 Ai soci è assegnato il termine di 15 (quindici) giorni	
	per trasmettere la risposta, che deve essere scritta e sotto-	
	scritta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta	
	indichi un diverso termine, purchè non inferiore a giorni	
	cinque e non superiore a giorni trenta.	
	27.3 La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego.	
	27.4 La mancanza di risposta del socio entro il termine sud-	
	detto è considerata voto contrario.	
	27.5 L'Organo amministrativo deve raccogliere le consultazio-	
	ni ricevute e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tut-	

	ti gli amministratori ed ai sindaci, se nominati, indicando:	
	- i soci favorevoli, contrari o astenuti, nonchè la quota di	
	capitale da ciascuno rappresentata;	
	- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con	
	la scadenza del termine fissato nella proposta;	
	- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argo-	
	mento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi	
	soci.	
	27.6 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente ar-	
	ticolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle	
	decisioni dei soci.	
	27.7 Il documento contenente la proposta di decisione inviato	
	a tutti i soci ed i documenti pervenuti alla Società e recan-	
	ti l'espressione della volontà dei soci devono essere conser-	
	vati dalla Società. Tutti i detti documenti possono anche es-	
	sere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di	
	firma digitale.	
	Art. 28 - Decisioni mediante consenso espresso per iscritto	
	28.1. Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipo-	
	tesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza assem-	
	bleare e non manifestata in seguito ad una previa consulta-	
	zione dei soci, in adesione ad una predefinita proposta di	
	decisione ai sensi del precedente art. 27. Esso consiste in	
	una dichiarazione resa da ciascun socio con esplicito e chia-	
	ro riferimento all'argomento oggetto della proposta di deci-	

	sione, del quale il socio consenziente dichiara di essere	
	sufficientemente informato. I consensi possono essere tra-	
	smessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova del-	
	l'avvenuto ricevimento.	
	28.2. La decisione dei soci si intende formata soltanto qua-	
	lora pervengano alla Società, nelle forme sopraindicate ed	
	entro dieci giorni dal ricevimento della prima comunicazione,	
	i consensi di tanti soci che raggiungano il quorum delibera-	
	tivo previsto al successivo art. 29.2.	
	28.3. L'Organo amministrativo deve raccogliere i consensi	
	scritti ricevuti e comunicarne il risultato a tutti i soci,	
	a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati,	
	indicando:	
	- i soci favorevoli, contrari o astenuti nonché la quota di	
	capitale da ciascuno rappresentata;	
	- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con	
	la scadenza del termine fissato nella proposta;	
	- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argo-	
	mento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi	
	soci.	
	28.4. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente	
	articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro	
	delle decisioni dei soci.	
	28.5. I documenti pervenuti alla Società e recanti l'espres-	
	sione della volontà dei soci devono essere conservati dalla	

	Società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti	
	e spediti su supporto informatico, corredato di firma digita-	
	le.	
	Art.29 - Decisioni mediante consultazione scritta o con-	
	senso espresso per iscritto: diritto di voto e quorum	
	29.1 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di	
	cui agli artt. 27 e 28 del presente statuto, se iscritto a	
	libro soci da almeno 90 (novanta) giorni, e può esprimere un	
	solo voto se socio cooperatore o i voti previsti dal-	
	l'art.21.2 se socio sovventore oppure dall'art. 33.4 se socio	
	cooperatore persona giuridica.	
	29.2 Le decisioni dei soci mediante consultazione scritta o	
	sulla base del consenso espresso per iscritto sono adottate	
	con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibi-	
	li a tutti i soci.	
	Art.30 - Decisioni dei soci mediante	
	deliberazione assembleare	
	30.1 Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d)	
	ed e) del precedente art. 26.2 e in tutti gli altri casi e-	
	spressamente previsti dalla legge o dal presente statuto op-	
	pure quando lo richiedono uno o più amministratori o un nume-	
	ro di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spet-	
	tanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere a-	
	dottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del	
	metodo collegiale.	

	30.2 L'assemblea deve essere convocata dall'Organo ammini-	
	strativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo,	
	purchè nell'ambito del territorio italiano.	
	30.3 L'assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera	
	raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a for-	
	nire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni	
	prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai	
	soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di	
	convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi	
	similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax,	
	all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito	
	che siano stati espressamente comunicati dal socio e che ri-	
	sultino dal libro dei soci.	
	30.4 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il	
	giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza nonchè l'elenco delle	
	materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere	
	prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il	
	caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione	
	l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso	
	potranno essere previste ulteriori convocazioni successive	
	alla seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti con-	
	vocazioni non si raggiungesse il quorum costitutivo necessa-	
	rio.	
	30.3 In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'assemblea si reputa validamente costituita quando sono pre-	

	senti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e	
	tutti gli amministratori e Sindaci, se nominati, sono presen-	
	ti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trat-	
	tazione dell'argomento.	
	Art. 31 - Decisioni dei soci mediante deliberazione Assem-	
	bleare: costituzione e quorum deliberativi	
	31.1 In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costi-	
	tuita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno	
	dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	31.2 L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti.	
	Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato,	
	sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e	
	sulla fusione della società oppure sul trasferimento della	
	sede sociale anche in altre località del territorio dello	
	Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le de-	
	liberazioni devono essere prese col voto favorevole del 51%	
	(cinquantuno per cento) dei soci con diritto di voto.	
	Art. 32 - Votazioni	
	32.1 Per le votazioni in sede assembleare si procederà normal-	
	mente col sistema della alzata di mano, salvo diversa delibe-	
	razione dell'assemblea.	
	32.2 Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a mag-	

	gioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazio-	
	ne.	
	32.3 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti di-	
	slocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video	
	collegati, a condizione che siano rispettati il metodo colle-	
	giale e i principi di buona fede e di parità di trattamento	
	dei soci.	
	In tal caso, è necessario che:	
	- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo	
	del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivoca-	
	bilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti,	
	regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclama-	
	re i risultati della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo	
	reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli ar-	
	gomenti all'ordine del giorno;	
	- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve	
	ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della So-	
	cietà, nei quali gli intervenuti potranno affluire.	
	La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno pre-	
	senti il presidente e il segretario.	
	Art. 33 - Voto	
	33.1 Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risul-	

	tano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) gior-	
	ni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sotto-	
	scritte.	
	33.2 Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque	
	sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	33.3 Per i soci sovventori si applica il precedente art.	
	21.2.	
	33.4 Ai soci cooperatori persone giuridiche di cui all'art.	
	5.3, è possibile attribuire più voti, ma non oltre cinque, in	
	relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro	
	membri, in conformità con i criteri stabiliti da un apposito	
	regolamento.	
	33.5 I soci che, per qualsiasi motivo, non possono interveni-	
	re personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima ca-	
	tegoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Am-	
	ministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 c.c..	
	Ciascun socio non può rappresentare più di un socio. La dele-	
	ga non può essere rilasciata con il nome del rappresentante	
	in bianco.	
	Art. 34 - Presidenza dell'assemblea	
	34.1 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal	
	Presidente dell'Organo amministrativo ed, in sua assenza, dal	
	vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona	

	designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza	
	dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato da un notaio.	
	TITOLO VII	
	AMMINISTRAZIONE	
	Art. 35 - Amministrazione	
	35.1 La Società è alternativamente amministrata, con scelta	
	da adattarsi dalla decisione dei soci al momento della loro	
	nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Ammi-	
	nistrazione.	
	35.2 Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un	
	Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un	
	numero di Consiglieri variabile da 2 (due) a 5 (cinque), ed	
	il loro numero sarà determinato di volta in volta prima della	
	elezione.	
	35.3 L'amministratore unico o la maggioranza dei componenti	
	il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci coopera-	
	tori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori	
	persone giuridiche.	
	35.4 I componenti dell'Organo amministrativo durano in carica	
	per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di	
	fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o	
	a dimissioni.	

	35.5 Qualora non vi abbiano già provveduto i soci al momento	
	della nomina, il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente	
	ed il Vice Presidente.	
	Art. 36 - Compiti degli Amministratori	
	36.1 Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri	
	per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati	
	alla decisione dei soci dalla legge.	
	36.2 Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie	
	attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.	
	2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed e-	
	sclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rappor-	
	ti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti,	
	oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi	
	componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le even-	
	tuali modalità di esercizio della delega.	
	Ogni 180 (centottanta) giorni, gli organi delegati devono ri-	
	ferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul gene-	
	rale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evolu-	
	zione, nonchè sulle operazioni di maggior rilievo, in termini	
	di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa	
	e dalle sue controllate.	
	36.3 Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per	
	migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla	
	cooperativa, potranno istituire appositi comitati scientifi-	
	ci, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le	

	relative mansioni.	
	Art. 37 - Metodi decisionali semplificati	
	37.1 Nel caso in cui la cooperativa sia amministrata da un	
	consiglio di amministrazione, le decisioni dello stesso, sal-	
	vo quanto previsto nel successivo art. 38, sono adottate me-	
	diate consultazione scritta ovvero sulla base del consenso	
	espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo	
	stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina.	
	37.2 La consultazione scritta avviene su iniziativa del pre-	
	sidente ovvero di uno o più amministratori e consiste in una	
	proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i	
	consiglieri ed ai sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo	
	più idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.	
	Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento og-	
	getto della consultazione e quanto necessario per assicurare	
	un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonchè	
	l'esatto testo della decisione da adottare.	
	37.3 Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipo-	
	tesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza colle-	
	giale e non manifestata in seguito ad una previa consultazio-	
	ne dei consiglieri, in adesione ad una predefinita proposta	
	di decisione. Esso consiste in una dichiarazione resa da cia-	
	scun consigliere con esplicito e chiaro riferimento all'argo-	
	mento oggetto della decisione, del quale il consigliere con-	
	senziente dichiara di essere sufficientemente informato. I	

	consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo	
	ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.	
	37.4 La consultazione ovvero la richiesta del consenso può	
	essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi com-	
	presi il telefax e la posta elettronica.	
	37.5 Le decisioni di cui al presente articolo sono prese con	
	il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in	
	carica.	
	Art. 38 - Metodo decisionale collegiale	
	38.1 Quando lo richieda la maggioranza degli amministratori	
	in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge	
	o dal presente statuto, le decisioni del consiglio di ammini-	
	strazione debbono essere adottate mediante deliberazione col-	
	legiale.	
	38.2 A tal fine il consiglio di amministrazione viene convo-	
	cato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal	
	presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi	
	altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elet-	
	tronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza.	
	38.3 Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quan-	
	do vi intervenga la maggioranza degli amministratori in cari-	
	ca. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei	
	voti.	
	Art. 39 - Integrazione del Consiglio	
	39.1 In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Ammini-	

	stratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previ-	
	sti dall'art. 2386 c.c..	
	39.2 Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quel-	
	li rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci	
	per la sostituzione dei mancanti.	
	39.3 In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore u-	
	nico o di tutti gli amministratori, il ricorso alla decisione	
	dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale,	
	se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di	
	ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio	
	sindacale, l'amministratore unico o il Consiglio di Ammini-	
	strazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e	
	rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	Art. 40 - Compensi agli Amministratori	
	40.1 Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi	
	dovuti agli Amministratori ed ai membri del Comitato esecuti-	
	vo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del	
	Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso do-	
	vuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari com-	
	piti attribuiti ad alcuno di essi.	
	Art. 41 - Rappresentanza	
	41.1 L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo ammi-	
	nistrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fron-	
	te ai terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il Presi-	
	dente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche am-	

	ministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a	
	qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	41.2 Essi possono compiere tutti gli atti che rientrano nel-	
	l'oggetto sociale. Possono, inoltre, aprire ed utilizzare	
	conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti	
	bancari e/o presso istituti finanziari.	
	41.3 Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e pro-	
	curatori nelle liti attive e passive riguardanti la Società	
	davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed	
	in qualunque grado di giurisdizione.	
	41.4 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tut-	
	ti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	41.5 L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita	
	delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali	
	procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Ammi-	
	nistratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme	
	legislative vigenti al riguardo.	
	TITOLO VIII	
	ORGANO DI CONTROLLO	
	Art. 42 - Collegio sindacale	
	42.1 Quando è obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 2543	
	c.c., i soci provvedono alla nomina del collegio sindacale	
	che ha anche funzioni di controllo contabile.	
	42.2 Il Collegio sindacale, si compone di tre membri effettivi	
	e due supplenti; il Presidente del Collegio sindacale è	

	nominato con decisione dei soci.	
	42.3 I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono	
	alla data della decisione dei soci che approva il bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggi-	
	bili.	
	Art. 43 - Compiti	
	43.1 Il collegio sindacale esercita le funzioni di controllo	
	contabile previste dall'art. 2409 ter c.c.. Esso inoltre vi-	
	gila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispet-	
	to dei principi di corretta amministrazione ed in particolare	
	sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e	
	contabile della Società e sul suo concreto funzionamento.	
	Art. 44 - Organo di controllo facoltativo	
	44.1 Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligato-	
	ria ai sensi dell'art. 2543 c.c., con decisione dei soci può	
	essere nominato un collegio sindacale, composto di tre membri	
	effettivi e di due supplenti, o un revisore iscritto nel Re-	
	gistro istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	44.2 In caso di nomina facoltativa del collegio sindacale o	
	del revisore, a essi si applicano, ove l'atto di nomina non	
	contenga un'espressa disciplina in materia, le norme di cui	
	agli articoli 2397 e seguenti c.c..	
	TITOLO IX	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 45 - Scioglimento	

	45.1 La cooperativa si scioglie:	
	a) per il decorso del termine;	
	b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la soprav-	
	venuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea non	
	deliberi le opportune modifiche statutarie;	
	c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata	
	inattività dell'assemblea;	
	d) per la perdita del capitale sociale;	
	e) nelle ipotesi previste dagli artt. 2437 quater e 2473;	
	f) per deliberazione dell'assemblea.	
	45.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'Organo ammini-	
	strativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previ-	
	sti dalla legge nel termine di 15 (quindici) giorni dal loro	
	verificarsi.	
	45.3 L'assemblea, eventualmente convocata dall'Organo ammini-	
	strativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:	
	a) il numero dei liquidatori;	
	b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzio-	
	namento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento	
	del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;	
	c) a che spetta la rappresentanza della Società;	
	d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	gli eventuali limiti ai poteri dell'Organo liquidativo.	
	Art. 46 - Devoluzione patrimonio finale	
	46.1 In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimo-	

	nio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto con	
	le modalità previste dalla legge.	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 47 - Regolamenti	
	47.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e so-	
	prattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i so-	
	ci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento del-	
	l'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elabo-	
	rare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente al-	
	l'approvazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze	
	previste per le modifiche statutarie.	
	47.2 Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'or-	
	dinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno co-	
	stituiti.	
	Art. 48 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzione	
	48.1 La cooperativa si prefigge di svolgere la propria atti-	
	vità in prevalenza nell'ambito della mutualità, nel rispetto	
	di quanto prescritto dalla legge e come ribadito dal prece-	
	dente art. 4..	
	48.2 I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mu-	
	tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	

47 di 47